

**CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTUALE**

**DI**

**BOLZANO**

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
2016-2018**

**ADOTTATO DAL CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTUALE DI BOLZANO**

**IN DATA 28.01.2016**

**SU PROPOSTA DEL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

**AI SENSI DELLA LEGGE 190/2012 E DELLE DELIBERE ANAC N. 144/2014 E N. 145/2014**

## Sommario

<b>1. Considerazioni preliminari.....</b>	<b>3</b>
1.1. Il sistema di prevenzione della corruzione impostato dalla Legge 190/2012 (la sua mission di prevenzione dell'illegalità) e l'ampio concetto di "corruzione nella P.A." assunto dalla Legge 190.....	3
1.2. Ambito soggettivo di applicazione della Legge 190/2012: la sua applicazione agli ordini professionali e ai Consigli Notarili Distrettuali.....	5
<b>2. La pianificazione delle misure di prevenzione della corruzione nel CND di Bolzano.....</b>	<b>6</b>
2.1. Il Consiglio Notarile Distrettuale (CND) di Bolzano: la sua struttura.....	6
2.2. Il Consiglio Notarile Distrettuale (CND) di Bolzano: le sue competenze.....	6
2.3. Metodologia utilizzata per la redazione del PTPC.....	7
<b>3. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione del CND di Bolzano.....</b>	<b>11</b>
<b>4. Le c.d. "misure obbligatorie" di prevenzione della corruzione.....</b>	<b>11</b>
4.1. Codice di comportamento.....	12
4.2. Segnalazione di illeciti da parte di soggetti esterni e interni al CND; tutela accordata al soggetto interno segnalante (whistleblower).....	12
4.3. La rotazione del personale e dei componenti del Consiglio.....	13
4.4. Inconferibilità e incompatibilità per l'incarico di componente del Consiglio.....	13
4.5. Disciplina dello svolgimento di incarichi d'ufficio e di attività ed incarichi extra-istituzionali da parte dei componenti del Consiglio e dei dipendenti.....	14
4.6. Pantouflage/Revolving doors: disciplina dello svolgimento di attività successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro (art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001).....	14
4.7. L'astensione in caso di conflitto di interesse.....	15
4.8. Rapporti tra il CND e i soggetti che con lo stesso instaurano rapporti.....	15
4.9. L'adozione di adeguate misure per prevenire casi di incompatibilità di soggetti nella formazione di commissioni.....	16
4.10. La formazione.....	16
<b>5. Obblighi di informazione.....</b>	<b>17</b>
<b>6. Modalità di aggiornamento del PTPC.....</b>	<b>17</b>
<b>Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.....</b>	<b>18</b>
Premessa.....	18
1. Il Responsabile per la trasparenza e l'integrità.....	18
2. Compiti del Consiglio.....	19
3. Processo di attuazione del PTTI.....	19
4. La sezione "Amministrazione trasparente".....	20
5. Qualità dei dati e delle informazioni soggette ad obbligo di pubblicazione.....	20
6. Categorie dei dati da pubblicare e articolazioni organizzative interne responsabili.....	20
<b>Allegati al PTPC.....</b>	<b>25</b>

## 1. Considerazioni preliminari

### 1.1. Il sistema di prevenzione della corruzione impostato dalla Legge 190/2012 (la sua *mission* di prevenzione dell'illegalità) e l'ampio concetto di "corruzione nella P.A." assunto dalla Legge 190

Con la Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", è stata introdotta la disciplina delle misure per limitare il verificarsi di fenomeni corruttivi in senso ampio e comunque contrari alla legalità all'interno delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici, e dei soggetti comunque esercenti pubbliche funzioni o svolgenti attività di pubblico interesse.

La Legge 190/2012 disciplina:

- la strategia nazionale di prevenzione della corruzione nelle P.A. centrali e territoriali;
- i soggetti istituzionali deputati a coordinare le modalità di prevenzione e contrasto alla corruzione;
- la riforma del codice penale e di quello civile al fine di inasprire la lotta alla corruzione.

L'adozione di specifiche norme per contrastare i fenomeni sopra indicati si è resa necessaria al fine di promuovere l'etica e la legalità nei soggetti deputati all'esercizio di attività di pubblico interesse.

La *mission* della Legge 190 è la prevenzione dell'illegalità ovunque venga esercitata azione amministrativa. La Legge 190, cioè, rilancia il principio di legalità nel suo significato più profondo, ossia di finalizzazione dell'azione amministrativa al puro raggiungimento dell'obiettivo d'interesse pubblico specificato nella legge, scevro dall'inquinamento da parte di interessi privati. È la separazione fra interesse privato e *res publica* che costituisce il *fil rouge*, il minimo comune denominatore, sotteso alla Legge 190 e ai suoi strumenti attuativi.

A seguito dell'esercizio delle deleghe contenute nella Legge 190/2012, sono stati adottati, infatti, i seguenti decreti/strumenti attuativi:

- D.Lgs. 31 dicembre 2012 n. 235, recante "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi";
- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico";
- D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165".

Il concetto di "corruzione nella p.a." assunto dalla Legge 190 e precisato dal Piano nazionale anticorruzione (PNA) è alquanto ampio, e va ben oltre quello penalistico.<sup>(\*)</sup>

<sup>(\*)</sup>I reati dai quali è possibile evincere la nozione (penalistica) di corruzione, assunta nell'ordinamento italiano, sono: peculato (art. 314 c.p.); peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.); indebita ricezione, o accettazione della promessa, da parte di un pubblico ufficiale, per sé o per un terzo, di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (art. 318 c.p., corruzione per l'esercizio della funzione); indebita ricezione, o accettazione della promessa, da parte di un pubblico ufficiale, per sé o per un terzo, di denaro o altra utilità per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p., corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); abuso, da parte del pubblico ufficiale, della sua qualità o dei suoi poteri, nell'indurre taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità (art. 319-quater c.p.); corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); concussione (art. 317 c.p.); abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); rifiuto di atti d'ufficio, omissione (art. 328 c.p.); traffico illecito di influenze (art. 346-bis c.p.); turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.); turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.). Le pene per i predetti reati sono state recentemente inasprite dalla Legge 27 maggio 2015 n. 69, recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio".

Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti, però, sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da abbracciare non solo l'intera gamma dei delitti contro la P.A./ente pubblico disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite o l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. Vi rientrano quindi anche situazioni di “*maladministration*”, nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l'azione delle amministrazioni o degli enti. In conclusione, va sottolineato che dalle nuove disposizioni legislative si evince una nozione estesa di “corruzione nella pubblica amministrazione/ente” che, oltre ad essere ben più ampia di quella penalistica, stigmatizza tutte quelle condotte che, semplicemente, possono incidere negativamente sul buon andamento, sull'efficienza, sulla correttezza dell'amministrazione nei rapporti con i cittadini e generare, in senso lato, un *malfunzionamento*.

La Legge 190/2012 impone una pianificazione di adeguate misure di prevenzione e contrasto alla “corruzione” in ogni amministrazione pubblica o ente comunque obbligato, attraverso l'elaborazione di un Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), anche sulla base delle indicazioni fornite attraverso il PNA (come modificato dalla determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015).

Il PTPC rappresenta per ciascun ente il documento fondamentale per la definizione della strategia di prevenzione della corruzione, e consiste in una pianificazione di attività/misure di prevenzione del rischio corruttivo di carattere prettamente amministrativo/organizzativo. Tale pianificazione richiede una fondamentale fase preliminare di analisi che, in sintesi, consiste nell'esaminare sia l'organizzazione che soprattutto le competenze dell'ente (le sue regole e le sue prassi di funzionamento), in termini di “possibile esposizione” al fenomeno corruttivo.

Basandosi sull'analisi dei processi decisionali di competenza dell'ente (analisi che richiede l'individuazione del livello di rischio dei singoli processi o loro fasi, individuato in relazione alla maggiore o minore discrezionalità del processo o fase) il PTPC pianifica misure da implementare per la prevenzione, partendo dai processi valutati a maggior rischio.

Negli aggiornamenti quantomeno annuali al PTPC, fondamentale diviene, poi, l'accertamento/monitoraggio circa l'applicazione della misura e, soprattutto, circa l'efficacia della misura scelta (e da quest'ultima analisi discende l'eventuale aggiustamento/implementazione del piano).

Il PTPC contiene:

- l'individuazione dei processi (o loro fasi) a rischio corruttivo;
- l'individuazione per ogni processo degli interventi per ridurre i rischi (le c.d. misure di prevenzione specifiche);
- la programmazione delle iniziative di formazione;
- l'individuazione dei soggetti tenuti a relazionare al Responsabile per la prevenzione;
- l'individuazione delle misure di trasparenza;
- la definizione delle misure per l'aggiornamento e il monitoraggio del Piano stesso;
- l'individuazione delle modalità e dei tempi di attuazione delle altre misure di carattere trasversale previste dalla Legge 190/2012 e dai suoi decreti attuativi.

Il soggetto deputato alla predisposizione, monitoraggio e aggiornamento del piano è il Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC).

## 1.2. Ambito soggettivo di applicazione della Legge 190/2012: la sua applicazione agli ordini professionali e ai Consigli Notarili Distrettuali

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nei suoi atti, ha più volte affermato che le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, e i relativi strumenti di programmazione declinati nella Legge 190/2012 e nei decreti di attuazione, debbono essere estesi anche a tutti quei soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, sono controllati da amministrazioni pubbliche, si avvalgono di risorse pubbliche, svolgono funzioni pubbliche o attività di pubblico interesse.

Con la delibera n. 145 del 21 ottobre 2014, l'ANAC ha ritenuto "applicabili le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui alla Legge 190/2012 e decreti delegati agli Ordini e ai Collegi professionali". Nello specifico, è ivi stabilito che i suddetti devono "predisporre il Piano triennale di prevenzione della corruzione, il Programma triennale della trasparenza e il Codice di comportamento del dipendente pubblico, nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione, adempiere agli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 e, infine, attenersi ai divieti in tema di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi di cui al D.Lgs. 39/2013". Gli Ordini ed i Collegi professionali, infatti, sono Enti pubblici non economici, di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001.

Con nota del 23 dicembre 2014 il Consiglio Nazionale del Notariato (CNN), avviando una autonoma linea di confronto, nel prendere atto di quanto deciso dall'ANAC con la deliberazione n. 145/2014, segnalava la sussistenza di specifiche difficoltà attuative della normativa di contrasto alla corruzione, specie per i Consigli notarili distrettuali (in ragione delle ridotte realtà organizzative e dimensionali degli stessi, della assenza al loro interno di posizioni di livello dirigenziale, della carenza di personale e della mancanza delle risorse strumentali necessarie) e auspicava, in considerazione delle problematiche evidenziate, la costituzione di un tavolo tecnico volto all'individuazione di percorsi condivisi finalizzati alla concreta applicazione della normativa in questione.

Successivamente, in data 11 marzo 2015, il Presidente dell'ANAC, in occasione dell'audizione alle Commissioni Riunite I – Affari costituzionali e XII – Affari sociali della Camera dei Deputati, ha riconosciuto l'oggettiva difficoltà di applicazione della normativa anticorruzione da parte degli Ordini e dei Collegi, prospettando la necessità dell'elaborazione di apposite linee guida destinate agli Ordini e Collegi professionali. Tra le maggiori criticità segnalate, vi era quella, sostanziale, di verificare se come Responsabile per la prevenzione e la trasparenza potesse essere nominato un componente dello stesso Consiglio dell'Ordine, in assenza di personale dirigenziale o altro personale dipendente qualificato.

Nell'ambito del confronto avviato, il CNN procedeva all'adozione della delibera quadro n. 2-73/24 marzo 2015, concernente gli adempimenti di cui alla Legge 190/2012 e ai decreti delegati, richiesta dall'ANAC, nell'ambito dei colloqui intercorsi, al fine specifico di effettuare una verifica preventiva del percorso da intraprendere in vista del corretto adempimento degli obblighi di cui alla citata normativa.

Nell'attesa di un riscontro alle soluzioni applicative prospettate con la summenzionata delibera, le attività intraprese dagli uffici del CNN per dare corso agli adempimenti di cui alle disposizioni in tema di contrasto alla corruzione proseguivano nella direzione dell'adempimento alle disposizioni sopra citate, sebbene subissero un rallentamento in ragione dell'impugnazione, da parte del Consiglio Nazionale Forense e di numerosi Consigli dell'Ordine degli Avvocati circondariali, delle delibere ANAC n. 144/2014 e n. 145/2014, con ricorso notificato il 3-4 dicembre 2014 e depositato il 17 dicembre 2014 innanzi al TAR per il Lazio.

A seguito della sentenza n. 11392/2015 resa dal TAR Lazio il 24 settembre 2015 (peraltro oggi gravata da appello al Consiglio di Stato), nonostante le molteplici difficoltà di ordine applicativo, il Consiglio notarile distrettuale (CND) di Bolzano, nel prendere atto di detta decisione che rigettava il ricorso *de quo*, procedeva, con delibera del 10.12.2015, alla nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPC) e all'avvio delle attività correlate agli adempimenti in materia nella stessa riunione tenutasi il 10.12.2015.

In tale contesto, con delibera del 28.01.2016, si è proceduto all'approvazione del presente Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) proposto dal RPC, per gli anni 2016-2018, per il Consiglio Notarile Distrettuale di Bolzano.

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) per gli anni 2016-2018, come previsto dall'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, costituisce una sezione del presente PTPC.

I predetti atti di pianificazione e di programmazione sono stati elaborati in ossequio alle disposizioni normative prima citate e alle indicazioni metodologiche contenute nel PNA, oltre che alle prassi applicative rinvenibili in materia. Si è tenuto conto, altresì, della determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, che ha aggiornato il detto PNA.

## **2. La pianificazione delle misure di prevenzione della corruzione nel CND di Bolzano**

### **2.1. Il Consiglio Notarile Distrettuale (CND) di Bolzano: la sua struttura**

La struttura territoriale nazionale del Notariato si articola in 92 Consigli notarili cui fanno riferimento specifiche aree territoriali (Distretti notarili).

I notai aventi sede nel Distretto costituiscono il Collegio notarile e per ogni Collegio è previsto un Consiglio Notarile, che opera in autonomia.

Il CND di Bolzano è composto da 9 notai, eletti dai notai esercenti nel distretto; gli eletti restano in carica tre anni. I membri del Consiglio sono rinnovati per un terzo in ciascun anno, secondo l'ordine di anzianità di nomina. Il Consiglio elegge tra i propri membri il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

L'attuale assetto organizzativo prevede le seguenti strutture:

- A) CONSIGLIO
- B) SEGRETERIA (una sola dipendente che lavora part-time al 37,50%)

Va segnalato che nel CND di Bolzano non vi sono dirigenti e, date le dimensioni dello stesso, non si prevede la nomina di referenti. Resta inteso che gli obblighi previsti dalla legge a carico di dirigenti e referenti fanno capo a tutti i componenti del CND e all'unica dipendente.

### **2.2. Il Consiglio Notarile Distrettuale (CND) di Bolzano: le sue competenze**

Il CND svolge le seguenti attività istituzionali in ragione delle competenze attribuitegli dalle norme di settore vigenti:

- vigila sulla conservazione del decoro nell'esercizio della professione, e nella condotta dei notai iscritti presso il medesimo, e sull'esatta osservanza dei loro doveri;
- vigila sulla condotta dei praticanti e sul modo in cui gli stessi adempiono i loro doveri, e rilascia i relativi certificati;
- emette, su richiesta delle autorità competenti, il proprio parere sulle materie attinenti al notariato;
- forma ed autentica ogni anno il ruolo dei notai esercenti e praticanti;
- s'interpone, se richiesto, a comporre le contestazioni tra notai, e tra notai e terzi, sia per la restituzione di carte e documenti, sia per questioni di spese ed onorari, o per qualunque altro oggetto attinente all'esercizio del notariato;

- riceve dal Tesoriere, in principio di ogni anno, il conto delle spese dell'anno decorso e forma quello preventivo dell'anno seguente, salva l'approvazione del collegio;
- vigila altresì sull'osservanza, da parte dei notai iscritti al collegio, dei principi e delle norme di deontologia professionale elaborati dal Consiglio nazionale del notariato (CNN) secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma primo, lettera f), della Legge 3 agosto 1949 n. 577, e successive modificazioni.

Qualora venga rilevata l'inosservanza di leggi, di regolamenti, di principi e norme deontologiche elaborati dal CNN ovvero la violazione di altri doveri da parte del notaio, il CND del distretto al quale il notaio è iscritto promuove, per il tramite del presidente, procedimento disciplinare avanti alla Commissione amministrativa regionale di disciplina (Co.Re.Di.), ai sensi dell'art. 153 della Legge 89/1913, recante "Ordinamento del notariato e degli archivi notarili".

Competente per gli illeciti disciplinari commessi dai notai è la Commissione della circoscrizione nella quale è compreso il distretto nel cui ruolo era iscritto il notaio quando è stato commesso il fatto per il quale si procede.

Nella circoscrizione territoriale del Triveneto è istituita una Co.Re.Di. con sede presso il Consiglio notarile distrettuale di Venezia, la quale è competente per i territori delle regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige.

Inoltre, il CND svolge una serie di attività di supporto, ovvero le attività concernenti i profili organizzativi e funzionali dell'ente, prodromiche al corretto esercizio delle attività istituzionali.

### 2.3. Metodologia utilizzata per la redazione del PTPC

La Legge 190/2012 prevede la pianificazione di misure "obbligatorie" (cioè fissate per legge e dal PNA) e "specifiche" di prevenzione della corruzione previa analisi e mappatura dei processi a rischio. La Determina n. 12/2015 individua, o meglio, invita i destinatari della legge ad individuare ulteriori aree a rischio rispetto a quelle elencate nell'allegato 2 del PNA del settembre 2013, che risultino tipiche di ciascuna amministrazione e/o soggetto tenuto agli adempimenti in parola: il CND ha, così, proceduto nella mappatura dei processi, tenendo conto delle indicazioni ivi recate e ha analizzato e, perciò, mappato ulteriori aree esposte e, per ogni segmento procedimentale mappato, ha previsto una specifica misura di prevenzione sulla base della diagnosi di essa e della incidenza prognostica sull'andamento della attività del CND.

Secondo l'ANAC, per poter utilmente definire tali misure, è indispensabile preventivamente analizzare l'organizzazione dell'ente (ciò che è stato fatto sub 2.1) e definire i processi, appunto, che ne caratterizzano il funzionamento, nonché individuare i possibili rischi corruttivi, tenendo presente l'ampia nozione di *corruzione* declinata nel PNA.

Per *processo* si intende un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (*input* del processo) in un prodotto (*output* del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'ente (utente). Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo e ricomprende anche le procedure di natura privatistica.

Al fine di adottare una razionale pianificazione anticorruzione è necessario, dunque, procedere, come accennato sopra ed in linea con le disposizioni citate, innanzitutto, a un'adeguata mappatura dei processi. Tale mappatura consente l'individuazione del contesto entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio.

Per effettuare la mappatura dei processi del CND e le conseguenti attività di identificazione, valutazione e trattamento dei rischi, il RPC si avvale della collaborazione dell'intero Consiglio e della dipendente del CND,



secondo l'insegnamento recato dall'ANAC nella Determinazione n. 12/2015. Ciò, anche secondo quanto previsto ai punti 5 e 6 del presente PTPC.

I processi del CND sono distinti in due macro-aree di attività:

- *istituzionali*: sono quelle dettagliate nell'allegato "A", lettera C);
- *strumentali*: sono quelle dettagliate nell'allegato "A", lettere A), B) e D).

Per l'attività di mappatura dei processi sono stati coinvolti, a partire dal 10.12.2015, tutti i componenti del Consiglio attraverso la predisposizione, da parte del RPC nei giorni successivi alla seduta del 10.12.2015, di una tabella elettronica, condivisa tramite *cloud* e via e-mail e quindi via via implementata con l'apporto di tutti i componenti del CND e della Segretaria.

Alla mappatura dei processi consegue l'identificazione dei rischi, che consiste nella ricerca, l'individuazione e la descrizione dei rischi medesimi. Per *rischio* si intende l'effetto dell'incertezza sul corretto perseguimento dell'interesse pubblico e, quindi, sull'obiettivo istituzionale dell'ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento. Per *evento* si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell'obiettivo istituzionale dell'ente.

L'attività di identificazione dei rischi richiede che per ciascun processo (o eventualmente sua fase) siano fatti emergere i possibili rischi di corruzione. Questi emergono considerando – come è stato fatto - il contesto *esterno* (cioè i rapporti fra il CND e PP.AA. come, ad es., il Tavolare, il Catasto, il Tribunale, o altri enti, come, ad es., CasaClima, oppure associazioni di categoria anche locali, come, ad es., il Centro tutela consumatori e utenti) e *interno* all'ente (cioè considerando, ad es., eventuali precedenti procedure disciplinari o giudiziari – peraltro assenti nella realtà del CND di Bolzano, come evidenziato nelle schede dell'allegato "B"). L'analisi del rischio include la valutazione della *probabilità* che il rischio si realizzi e dell'*impatto* (ossia delle conseguenze) che il rischio produce, per giungere alla determinazione del livello numerico del rischio, che ne definisce la "pericolosità" per l'ente. Per la valutazione del rischio si è utilizzata la procedura di calcolo proposta nell'Allegato 5 del PNA.

Anche l'identificazione dei rischi – che è di fondamentale importanza ai fini poi dell'individuazione della più consona misura di prevenzione *specificata* – è stata condotta col metodo condiviso. Precisamente, le schede per il calcolo del livello del rischio contenute nell'allegato "B" (che costituisce anch'esso parte integrante del presente Piano), sono state compilate dal RPC, ma successivamente condivise sempre col metodo e nei tempi sopra specificati. Trattasi, precisamente, di tante schede di rilevazione dell'evento/i rischioso/i e di calcolo del livello di rischio quanti sono i processi censiti, riunite in un unico file, collegato poi ad un'unica tabella – quella dell'allegato "A" – riassuntiva delle varie misure per la riduzione/eliminazione dei rischi, individuate per i vari processi. L'analisi dei rischi consente di ottenere una classificazione degli stessi secondo un livello di rischio più o meno elevato, in base al quale stabilire una priorità di intervento/*trattamento* dei rischi medesimi, attraverso l'associazione al singolo processo di *specifiche* misure (i processi più ad alto rischio debbono essere presidiati più di altri mediante l'implementazione di misure di prevenzione *specifiche*; cioè, in altri termini, il livello numerico del rischio definisce la priorità di intervento), oltre che delle misure *obbligatorie* previste per legge.

All'attività di identificazione del rischio fa, quindi, seguito la gestione del rischio, espressione che comprende l'insieme delle attività coordinate per ridurre le *probabilità* che un dato rischio si verifichi e il grado di *impatto* che il verificarsi del rischio potrebbe avere sull'organizzazione e il funzionamento dell'ente; fra queste attività, *in primis*, l'individuazione della più idonea misura *specificata* per la riduzione/eliminazione del rischio (trattasi, appunto, di una misura specifica – proposta dal RPC e poi valutata dal gruppo di lavoro e approvata collegialmente dal Consiglio – specifica in quanto individuata in relazione alle caratteristiche del singolo processo trattato). I principi fondamentali utilizzati per una corretta gestione del rischio ai quali si fa riferimento nel presente documento, sono quelli declinati nel PNA e dal suo aggiornamento con la determinazione ANAC n. 12/2015 e desunti dai Principi e linee guida UNI ISO 31000:2010, che



rappresentano l'adozione nazionale, in lingua italiana, della norma internazionale ISO 31000 (edizione novembre 2009), elaborata dal Comitato tecnico ISO/TMB "Risk Management".

Il prodotto finale del lavoro di mappatura delle attività, di identificazione e determinazione del livello del rischio e di gestione del rischio (con l'individuazione delle misure di prevenzione) – condotto per ciascuno dei processi rientranti nelle "macro aree" di attività (istituzionali e strumentali) – è riassunto, quindi, negli allegati "A" e "B", più volte depurati e corretti col contributo di tutti i membri del Consiglio fra il 10.12.2015 e il 13.01.2016, ed è stato presentato dal RPC nel pomeriggio del 13.01.2016, in cui dalle ore 14 alle ore 18 hanno lavorato in gruppo 4 consiglieri; infine, tale lavoro è stato illustrato e approvato nella seduta del Consiglio della stessa sera.

Vi sono macro attività presunte a rischio dalla legge (art. 1, comma 16, Legge 190/2012), che sono analizzate nell'Allegato 2 del PNA del 2013, cui vanno aggiunte quelle individuate nell'aggiornamento al PNA del 2015, e le ulteriori individuate da ciascun ente in base alle proprie specificità.

A seguito dell'aggregazione dei processi, nel PTPC risultano le seguenti "aree":

- aree obbligatorie (indicate dalla legge e meglio specificate nel PNA): concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale; scelta del contraente nell'affidamento di lavori, forniture e servizi [v. allegato "A", lettere A) e B)]; il presente PTPC non considera né le attività di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, né quelle di autorizzazione o concessione, in quanto non rientrano nelle competenze del CND di Bolzano;
- aree ulteriori: altre aree che fanno riferimento alla peculiare organizzazione dell'ente e alle attività proprie del medesimo [v. allegato "A", lettere C) e D)].

La proposta del presente PTPC, elaborata dal RPC, è stata trasmessa via e-mail il 25.01.2016 a tutti i componenti del Consiglio e alla dipendente del CND, che hanno quindi avuto modo di esaminarla nei giorni successivi e di formulare le loro osservazioni. Ciò in ossequio al metodo della partecipazione e della condivisione che è stato seguito, sin dall'inizio, in ogni attività finalizzata al rispetto della normativa in tema di anticorruzione e trasparenza.

Il presente PTPC è stato infine approvato dal Consiglio nella seduta del 28.01.2016. Esso ha validità triennale (2016-2018) ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito internet del CND di Bolzano. La data di pubblicazione verrà comprovata tramite la piattaforma Hashbot ([www.hashbot.com](http://www.hashbot.com)), che consentirà, fra l'altro, di accertare la presenza sul sito del CND del documento PDF contenente il testo del presente PTPC a partire dalla predetta data.

Essendo un documento programmatico, per sua natura dinamico, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della Legge 190/2012, il PTPC sarà aggiornato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Il primo aggiornamento annuale è fissato per il 31 gennaio 2017, ma il Consiglio si riserva di approvare un aggiornamento infra-annuale, laddove si evincesse la poca adeguatezza dello stesso alla realtà del CND di Bolzano, in particolare scaturita dall'attività di reportistica, e se ne valutasse l'urgenza tale da non consentire l'attesa dell'aggiornamento del 31.01.2017.

Il PTPC è finalizzato, tra l'altro, a:

- determinare la consapevolezza in capo ai destinatari che il verificarsi di fenomeni corruttivi espone l'Ente a gravi rischi, in special modo sotto il profilo dell'immagine pubblica, e può produrre conseguenze penali e disciplinari a carico dell'autore;
- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell'osservare le procedure e le regole interne, sollecitando il RPC ad ogni modifica del Piano utile ai fini del suo rafforzamento;
- assicurare la correttezza dei rapporti tra l'Ente e i soggetti che con esso intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando e vigilando su possibili conflitti d'interesse;

- coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che devono essere attuati per vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi previste dal D.Lgs. 39/2013.

Destinatari del PTPC sono:

- i componenti del CND;
- il personale del CND, a tempo indeterminato e determinato;
- i consulenti e i collaboratori del CND;
- i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture;
- coloro che, anche nei fatti, operano per conto o nell'interesse del CND.

Il RPC propone al Consiglio l'aggiornamento del PTPC (annuale ovvero infrannuale in caso di urgenza), sulla base della rilevazione di una o più esigenze che derivino:

- da modifiche normative che abbiano ad oggetto la disciplina in materia di prevenzione della corruzione, la regolamentazione dei reati contro la PA o dei reati che comunque potrebbero costituire forme di abuso da parte del pubblico agente;
- da modifiche normative e regolamentari che incidano sul perimetro delle attribuzioni/competenze, delle attività o dell'organizzazione del Consiglio;
- dagli orientamenti eventualmente espressi dall'ANAC in sede di attività consultiva o di vigilanza;
- dalla identificazione e valutazione di nuovi eventi o fattori di rischio;
- dalla emersione di lacune del piano o comunque di situazioni sintomatiche della sua inidoneità ravvisate dal RPC, anche in seguito all'accertamento di violazioni delle misure preventive, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 10, della Legge n. 190/2012.

È fatto obbligo a tutti i soggetti indicati nel presente paragrafo di osservare le norme che disciplinano la prevenzione della corruzione e le disposizioni contenute nel presente PTPC (completo del PTTI).

La violazione delle predette misure è sanzionata in modo graduale, tenuto conto del ruolo e delle competenze del soggetto che pone in essere la violazione, nel rispetto dei principi espressi dall'art. 16 del D.P.R. 62/2013.

- nel caso di ipotizzata violazione da parte dei Consiglieri, il RPC comunica il fatto al Consiglio, per le determinazioni del caso, e quest'ultimo delibera i provvedimenti da adottare; l'autore della violazione avrà l'obbligo di astenersi dalle attività correlate all'adozione dei previsti provvedimenti;
- nel caso di ipotizzata violazione da parte dei dipendenti e degli altri soggetti obbligati all'osservanza del presente Piano, si configura un'ipotesi di illecito disciplinare, secondo quanto stabilito dall'art.1, comma 14 della Legge 190/2012, e il RPC propone al Consiglio i provvedimenti da adottare;
- nel caso di ipotizzata violazione da parte di soggetto esterno al Consiglio, vengono attivate le clausole contrattuali volte a dare rilevanza a tali comportamenti ai fini della risoluzione del contratto e del risarcimento del danno.

Le eventuali responsabilità previste dalla Legge 190/2012 in capo al RPC sono fatte valere dinanzi al Consiglio che adotta gli opportuni provvedimenti, conformemente a quanto previsto dalle norme vigenti. L'eventuale rimozione dall'incarico del RPC deve, comunque, essere preventivamente segnalata all'ANAC (art. 16 del D.Lgs. 39/2013).

In relazione alle ipotesi descritte dovrà essere sempre e comunque garantito il contraddittorio con gli interessati e una procedura di accertamento delle violazioni trasparente e imparziale.

### 3. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione del CND di Bolzano

Considerato che il CND di Bolzano non dispone di personale di livello dirigenziale, il Consiglio nomina RPC uno dei propri componenti.

Con delibera del 10.12.2015, il CND ha proceduto alla nomina del RPC nella persona del consigliere Marco Murara.

Il RPC si relaziona con il Responsabile per la prevenzione della corruzione e con il Responsabile per la trasparenza del Consiglio Nazionale del Notariato (CNN), al fine di rendere coordinata e omogenea l'attuazione della normativa sulla prevenzione della corruzione in tutte le articolazioni territoriali dell'Ordine professionale della categoria notarile.

Ai sensi della Legge 190/2012, il RPC predispone il PTPC e lo propone per l'approvazione del Consiglio, ne verifica l'efficace attuazione e la sua idoneità e propone la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente, e comunque ne propone l'aggiornamento annuale entro il 31 gennaio di ogni anno. L'adozione del PTPC (comprensivo del PTTI, che ne costituisce apposita sezione) viene comunicata, a cura del RPC, al Responsabile per la prevenzione della corruzione del CNN.

Tutti i componenti del Consiglio e i dipendenti del CND sono tenuti a partecipare a percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità (art. 1, comma 10, lett. c), della Legge 190/2012).

Entro il 15 dicembre di ogni anno, il RPC presenta e trasmette al Consiglio una relazione recante i risultati dell'attività svolta (art. 1, comma 14, seconda parte, della Legge 190/2012), e la pubblica sul sito internet del CND ([www.notai.bz.it](http://www.notai.bz.it)).

### 4. Le c.d. “misure obbligatorie” di prevenzione della corruzione

Costituiscono misure di prevenzione della corruzione “obbligatorie”, poiché previste espressamente dalla normativa vigente:

- l'adozione di adeguate misure di trasparenza (disciplinate dal D.Lgs. 33/2103 e vi sarà dato dettagliato conto nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, che costituisce apposita Sezione del presente PTPC); a tale proposito, si segnala che al momento della pubblicazione del decreto delegato dall'art. 7 della Legge 124/2015 (c.d. “Legge Madia”), il Responsabile per la trasparenza (RT) avrà cura di adeguare, secondo la tempistica ivi indicata, gli adempimenti del CND alle dette nuove disposizioni;
- l'adozione di un codice di comportamento settoriale;
- la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. *whistleblower*);
- la rotazione del personale, ove esistente, nelle aree a rischio corruzione, se materialmente possibile;
- la prevenzione dei casi di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, come previsto dal D.Lgs. 39/2013 e dagli atti dell'ANAC;
- la disciplina dello svolgimento, ove previsto, di incarichi d'ufficio e di attività ed incarichi extra-istituzionali da parte dei dipendenti;
- la disciplina dello svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (*pantouflage – revolving doors*) art. 53, comma 16 ter, D.Lgs. 165/2001;
- l'astensione in caso di conflitto di interesse;

- l'adozione di patti di integrità nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture;
- l'adozione di adeguate misure per prevenire casi di incompatibilità di soggetti nella formazione di commissioni;
- la verifica dei rapporti tra il CND e i soggetti che con lo stesso instaurano rapporti;
- la formazione in materia di prevenzione della corruzione, etica e legalità.

#### 4.1. Codice di comportamento

Il CND di Bolzano, ad integrazione e specificazione dei doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta, contenuti nel d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, ha adottato un proprio "Codice di comportamento", approvato con delibera del 28.01.2016, il cui testo è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet del CND ([www.notai.bz.it](http://www.notai.bz.it)).

#### 4.2. Segnalazione di illeciti da parte di soggetti esterni e interni al CND; tutela accordata al soggetto interno segnalante (*whistleblower*)

Ai fini dell'emersione di illeciti di qualunque natura, i componenti del Consiglio, i dipendenti del CND e tutti coloro che hanno avuto rapporti con il CND possono inoltrare segnalazioni alla casella e-mail [rpc.notai.bz@notaiomurara.it](mailto:rpc.notai.bz@notaiomurara.it) oppure direttamente al Consiglio in busta chiusa con l'indicazione "Riservata al Responsabile per la prevenzione della corruzione". La segnalazione deve riportare le generalità del segnalante ma può essere anche anonima, e le indicazioni richieste nell'apposito modulo reso disponibile sul sito internet del CND, sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Corruzione – Segnalazione illeciti". Le segnalazioni anonime saranno prese in considerazione solo se adeguatamente circostanziate.

Il RPC svolge la relativa indagine in assoluta riservatezza e nella tutela dell'anonimato del segnalante. Qualora egli però giudicasse necessario chiedere la collaborazione di altri soggetti del CND, questi ultimi sono tenuti ai medesimi obblighi di riservatezza e tutela dell'anonimato, la cui violazione è fonte di responsabilità disciplinare ed eventualmente anche civile e penale.

La tutela dell'anonimato è soggetta ai seguenti limiti: nell'ambito dell'eventuale procedimento instauratosi a seguito della segnalazione, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione; qualora la contestazione sia fondata, invece, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

È fatta salva la perseguibilità per responsabilità penali per calunnia e diffamazione e civili per il risarcimento del danno ingiustamente cagionato.

Oltre che al RPC del CND con le modalità di cui sopra, la segnalazione può essere inoltrata all'autorità giudiziaria e/o all'ANAC.

Una particolare tutela contro forme di ritorsione da parte di colleghi o superiori è accordata al soggetto interno (componente del Consiglio o dipendente del CND) segnalante (*whistleblower*). Al riguardo l'art. 1, comma 51, della Legge 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo nell'ambito del D.Lgs. 165/2001, l'art. 54 bis, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti" (c.d. *whistleblower*): il RPC accerta che il soggetto interno del CND che segnala illeciti (non rimanendo anonimo) non subisca ingiuste ripercussioni o misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulla partecipazione al Consiglio ovvero sulle condizioni di lavoro, per motivi collegati alla denuncia.

Il componente/dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione, per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito, deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al RPC.

Il CND si riserva di predisporre un'apposita procedura per la presentazione delle segnalazioni di cui al presente paragrafo, a mezzo di opportune iniziative e accorgimenti tecnici affinché siano assicurati la tutela all'anonimato, il divieto di discriminazione nei confronti del *whistleblower* e la previsione che la segnalazione è sottratta al diritto di accesso.

Il RPC prende in considerazione le segnalazioni, se presentano elementi tali da consentire l'avvio della fase istruttoria/indagine; ciò vale anche per segnalazioni anonime.

#### 4.3. La rotazione del personale e dei componenti del Consiglio

Con riferimento al personale, allo stato attuale non è realizzabile la rotazione per il fatto che c'è un'unica dipendente.

Quanto ai componenti del Consiglio, la rotazione viene già attuata ai sensi dell'art. 88 della Legge Notarile, secondo il quale “i membri del Consiglio restano in ufficio tre anni e possono esser rieletti” e “sono rinnovati per un terzo in ciascun anno, giusta l'ordine di anzianità di nomina”.

#### 4.4. Inconferibilità e incompatibilità per l'incarico di componente del Consiglio

La disciplina delle incompatibilità e delle inconferibilità degli incarichi nelle amministrazioni pubbliche e negli enti comunque soggetti a tale normativa è disciplinata dal D.Lgs. 39/2013.

Al CND si applicano altresì i seguenti atti dell'ANAC:

1. delibera n. 1 del 9 gennaio 2015: Interpretazione e applicazione del decreto legislativo n. 39/2013, con particolare riguardo alle cause di incompatibilità tra il mandato parlamentare e lo svolgimento di cariche di natura elettiva ricoperte all'interno degli ordini professionali (delibera integralmente sostituita dalla delibera n. 8/2015).
2. delibera n. 8 del 21 gennaio 2015: Interpretazione e applicazione del decreto legislativo n. 39/2013, con particolare riguardo alle cause di incompatibilità tra il mandato parlamentare e lo svolgimento di cariche di natura elettiva ricoperte all'interno degli ordini professionali.

Al CND si applicano, quindi, le disposizioni di cui al D.Lgs. 39/2013, segnatamente gli articoli 3, 4, 7, 9 e 11.

Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 39/2013:

- prima dell'accettazione della nomina per elezione a componente del Consiglio, l'interessato presenta una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità (e incompatibilità) di cui allo stesso decreto, allegando – quale parte integrante della dichiarazione – il proprio *curriculum vitae*, dal quale devono risultare le informazioni in merito a cariche e/o incarichi rilevanti ai sensi del decreto in parola; nella prima seduta successiva, il Consiglio, acquisita tale dichiarazione e compiuti gli opportuni accertamenti, confermerà l'efficacia della nomina; nella convocazione dell'assemblea del collegio chiamata a eleggere membri del Consiglio, il Presidente avrà cura di informare i notai del collegio circa l'obbligo, a carico degli eletti, di presentare la dichiarazione di cui sopra;
- il componente del Consiglio presenta annualmente, entro il 28 febbraio, una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui allo stesso decreto;
- le dichiarazioni di cui sopra sono pubblicate nel sito del CND, sezione “Amministrazione trasparente”;
- ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dal Consiglio, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui allo stesso decreto per un periodo di 5 anni.

Se nel corso dell'incarico sopraggiunge una causa di inconferibilità o di incompatibilità contemplata dal D.Lgs. 39/2013, il componente del CND è obbligato a darne tempestiva comunicazione scritta al Consiglio.

Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 39/2013, il RPC vigila sul rispetto della normativa sopra richiamata e contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità.

#### **4.5. Disciplina dello svolgimento di incarichi d'ufficio e di attività ed incarichi extra-istituzionali da parte dei componenti del Consiglio e dei dipendenti**

I componenti del Consiglio, in quanto notai, sono già soggetti alle incompatibilità di cui all'art. 2 della Legge Notarile:

*“L'ufficio di notaio è incompatibile con qualunque impiego stipendiato o retribuito dallo Stato, dalle Province e dai Comuni aventi una popolazione superiore ai 5000 abitanti, con la professione di avvocato, di procuratore, di direttore di banca, di commerciante, di mediatore, agente di cambio o sensale, di ricevitore del lotto, di esattore di tributi o incaricato della gestione esattoriale e con la qualità di Ministro di qualunque culto.*

*Sono eccettuati da questa disposizione gli impieghi puramente letterari o scientifici, dipendenti da accademie, biblioteche, musei ed altri istituti di scienze, lettere ed arti; gli impieghi ed uffici dipendenti da istituti od opere di beneficenza; quelli relativi a pubblico insegnamento; quelli di subeconomo dei benefici vacanti e l'esercizio del patrocinio legale presso gli uffici di pretura”.*

Per quanto riguarda i dipendenti, viene stabilita la necessità della previa autorizzazione da parte del Consiglio circa lo svolgimento di attività retribuite extra-servizio. In ogni caso, il personale dipendente non può svolgere altra attività lavorativa che possa integrare un conflitto di interesse (ad esempio collaborazione con uno studio notarile) o che possa comportare una violazione dei limiti di orario lavorativo previsti dalla legge.

#### **4.6. Pantouflage/Revolving doors: disciplina dello svolgimento di attività successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro (art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001)**

L'ambito della norma è riferito ai componenti/dipendenti che nel corso degli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri negoziali per conto del CND di Bolzano con riferimento allo svolgimento di attività presso i soggetti privati destinatari di contratti o accordi.

In attuazione dell'art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001, i componenti/dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri negoziali per conto del CND non potranno svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione della carica ovvero del rapporto di impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività del CND svolta attraverso i medesimi poteri.

Detta disposizione prevede la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto e il divieto per i soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con (tutte) le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Ciò posto, si prevede che:

- a) quanto ai dipendenti, i contratti di assunzione del CND di Bolzano dovranno contenere la clausola concernente i divieti sopra richiamati;
- b) quanto ai componenti, gli stessi, contestualmente alla dichiarazione di cui al punto 4.4 (assenza di cause di inconferibilità), dovranno sottoscrivere l'impegno a rispettare i divieti sopra richiamati;



- c) quanto a coloro che partecipano a procedure di scelta del contraente per l'affidamento di contratti di lavori, servizi o forniture o, comunque, coloro i quali intrattengono rapporti contrattuali con il CND di Bolzano, gli stessi sono tenuti a rendere una dichiarazione nella quale attestino di non avere alle proprie dipendenze ex componenti/dipendenti cessati dal rapporto con il CND, che nei tre anni precedenti la cessazione abbiano esercitato poteri negoziali nei confronti del soggetto per il quale prestano la propria attività lavorativa a qualsiasi titolo. Si prevede, in caso di violazione della citata disposizione contrattuale, l'esclusione dalle procedure di affidamento dei soggetti interessati.

#### 4.7. L'astensione in caso di conflitto di interesse

L'art. 6-bis della Legge 241/1990, titolato "Conflitto di interessi" – introdotto dalla Legge 190/2012 (art. 1, comma 41) – stabilisce che *"il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"*.

La norma contiene due prescrizioni: un obbligo di astensione per i soggetti indicati anche in caso di conflitto meramente potenziale; un dovere di segnalazione a carico dei medesimi.

Conformemente quindi a quanto previsto dalla normativa anticorruzione, e come specificato dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013), dal PNA e dal Codice di comportamento adottato dal CND di Bolzano, i componenti e i dipendenti del CND che, nello svolgimento delle attività istituzionali, ritengano di trovarsi in una delle condizioni, anche solo potenziali, idonee a configurare un conflitto di interesse, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione scritta al Consiglio, il quale risponderà per iscritto sollevando il componente/dipendente dall'incarico, limitatamente all'attività in conflitto, o motivando espressamente le ragioni che ne consentono comunque l'espletamento.

La nozione di conflitto di interessi è desumibile dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento adottato dal CND di Bolzano.

Conseguenze di un conflitto d'interesse: la violazione del dovere di segnalazione fa sorgere in capo al componente/dipendente una responsabilità disciplinare; la violazione dell'obbligo di astensione anche a fronte di un conflitto meramente potenziale, concretizza un vizio di legittimità del procedimento.

Tutti i soggetti che operano in nome e per conto del CND di Bolzano o che prestano attività di consulenza o collaborazione, sono tenuti ad astenersi dal compimento di qualsiasi attività in costanza di un potenziale o attuale conflitto di interessi.

I componenti e i dipendenti del CND, rispettivamente all'atto della nomina o dell'assunzione, nonché coloro che partecipano a procedure di scelta del contraente per l'affidamento di contratti di lavori, servizi o forniture o, comunque, coloro i quali intrattengono rapporti contrattuali con il CND di Bolzano (es. consulenti e collaboratori) al momento della stipula del contratto, sottoscrivono una dichiarazione che attesti l'assenza di cause di conflitti di interesse, anche solo potenziali, rispetto alle attività e alle finalità istituzionali del CND.

#### 4.8. Rapporti tra il CND e i soggetti che con lo stesso instaurano rapporti

Il CND di Bolzano, ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. e), della Legge 190/2012, è tenuto a monitorare i rapporti con i soggetti con esso contraenti, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i componenti/dipendenti del CND.

A tal fine, nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, si adottano le seguenti misure di prevenzione specifica:



1. nelle gare per affidamenti superiori a 2.000 euro, verbalizzare nell'ambito della prima seduta la dichiarazione dei componenti delle commissioni di gara circa l'inesistenza di eventuali rapporti o relazioni di parentela con i soggetti partecipanti alla stessa (il verbale va sottoscritto da tutti i componenti la commissione);

2. imporre la sottoscrizione di un "patto di integrità" ai soggetti che partecipano a procedure per l'affidamento di lavori, servizi o forniture o che, comunque, ricevono i predetti affidamenti *recta via*, per importi superiori a 2.000 euro, che li obbliga – pena l'esclusione dalla procedura o la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno – al rispetto: a) della normativa sulla prevenzione della corruzione; b) dei principi e delle misure di prevenzione della corruzione previste nel presente PTPC; c) di quanto previsto nel Codice di comportamento adottato dal CND di Bolzano.

#### **4.9. L'adozione di adeguate misure per prevenire casi di incompatibilità di soggetti nella formazione di commissioni**

Ai componenti e ai dipendenti del CND si applica, in quanto compatibile, l'art. 1, comma 46, della Legge 190/2012, che stabilisce che a coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati contro la P.A. è fatto divieto di:

- a) far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o per la selezione del personale;
- b) essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture;
- c) far parte di commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi.

La disposizione di cui sopra integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.

Ai fini dell'applicazione di questa norma:

- i contratti di assunzione del CND di Bolzano dovranno contenere l'espressa dichiarazione da parte del dipendente circa l'assenza di condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del Codice penale;
- il componente/dipendente del CND che venga condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati contro la P.A., è obbligato a dare tempestiva comunicazione scritta al Consiglio.

#### **4.10. La formazione**

Il RPC del CND pianifica lo svolgimento di percorsi formativi in materia di prevenzione della corruzione per i componenti/dipendenti impiegati nelle aree di attività con processi mappati come "a rischio" (è la c.d. formazione specifica), mentre tutti i componenti/dipendenti saranno, comunque, coinvolti in percorsi formativi in materia di etica e di legalità, con particolare riguardo alle regole scritte nel Codice di comportamento approvato dal CND (è la c.d. formazione generica).

Un ciclo di formazione volto a favorire comportamenti ispirati ai principi etici, della legalità, della lealtà e della correttezza, e che contribuisca efficacemente a fare crescere la cultura della legalità, non potrà prescindere dalla piena conoscenza da parte dei componenti/dipendenti del CND delle disposizioni previste nel Codice di comportamento nonché nel presente PTPC (completo del PTTI) e dei documenti (regolamenti, procedure, protocolli, ecc.) approvati e in vigore. In quest'ottica il CND assicurerà la massima divulgazione dei predetti documenti ai componenti/dipendenti, prevedendo, per quanto riguarda la presa d'atto del PTPC e del Codice di comportamento, le seguenti forme:

- per il personale dipendente neoassunto si provvederà a far sottoscrivere una dichiarazione di presa d'atto della consegna del Codice di comportamento, e della disponibilità on-line del PTPC;
- per i componenti/dipendenti già in servizio, il PTPC verrà loro notificato tramite posta elettronica ;
- per i componenti/dipendenti destinati ad operare o operanti nei processi particolarmente esposti al rischio corruzione saranno previsti corsi di formazione specifici e differenziati, magari da svolgersi in collaborazione con altri CND.

Inoltre, si prevede che almeno una volta all'anno verrà organizzato un momento formativo, rivolto a tutti i notai del Distretto, in tema di giurisprudenza della Co.Re.Di.

## 5. Obblighi di informazione

La Legge 190/2012, all'art. 1, comma 9, lettera c), impone al personale addetto alle attività a rischio corruzione uno specifico obbligo di informazione nei confronti del RPC, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del presente PTPC.

Poiché – come sopra segnalato – nel CND di Bolzano non vi sono né dirigenti né referenti (date le limitate dimensioni dello stesso), gli obblighi di informazione previsti dalla legge fanno capo a tutti i componenti del Consiglio e all'unica dipendente del CND.

I componenti/dipendenti del CND, quindi:

- concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto;
- forniscono le informazioni richieste dal RPC e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio di corruzione;
- provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione.

La mancata risposta alle richieste di contatto e di informativa del RPC da parte dei soggetti obbligati, in base alle disposizioni del PTPC e del Codice di comportamento, è suscettibile di essere sanzionata disciplinarmente.

## 6. Modalità di aggiornamento del PTPC

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge 190/2012, l'aggiornamento del PTPC dovrà essere adottato entro il 31 gennaio di ciascun anno, secondo le modalità già sperimentate nella redazione del presente Piano (v. punto 2.3).

Entro il 15 dicembre di ogni anno, il RPC pubblica nel sito internet del CND una relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione, svolta sulla base di uno schema definito dall'ANAC.

## PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2016-2018

### Premessa

L'art. 10 del D.Lgs. 33/2013 dispone che ogni singola amministrazione, o altri soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11 del medesimo decreto, adotti un Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI), da aggiornare annualmente, nel quale siano previste le opportune iniziative volte a garantire:

- un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla CIVIT (ora ANAC) con deliberazione n. 50/2013 e secondo gli altri indirizzi dettati dall'Autorità;
- la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

L'art. 1 del D.Lgs. 33/2013 definisce il principio generale di trasparenza *“come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”*. Ancora, *“La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla Nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino”*.

Il PTTI, costituisce apposita Sezione del presente PTPC, in relazione al quale deve intendersi come parte integrante e sostanziale.

Attraverso il PTTI il CNB di Bolzano intende promuovere una sempre maggiore consapevolezza del rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità da parte degli operatori interni e, attraverso l'adempimento degli obblighi di trasparenza e consentire a tutti gli *stakeholders* di verificare che i fini istituzionali dell'ente siano perseguiti nel pieno rispetto della normativa e attraverso una gestione ottimale delle risorse sia economiche, sia umane.

### 1. Il Responsabile per la trasparenza e l'integrità

Il Responsabile per la trasparenza e l'integrità (RT) svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte del CNB di Bolzano degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando al Consiglio e all'Autorità nazionale anticorruzione, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Il RT provvede all'aggiornamento del PTTI, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il complessivo PTPC.

I componenti del Consiglio e l'unica dipendente del CNB garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni di propria competenza da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

Il RT controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013, anche alla luce delle novità normative recate dalla delega prevista dalla “Legge Madia” sopra citata.

Con riferimento alle procedure di affidamento di lavori e di approvvigionamento di beni e servizi, il RT verifica la pubblicazione nel sito internet istituzionale delle seguenti informazioni per ciascuna procedura:

- l'oggetto del bando, avviso o lettera d'invito;
- l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- l'aggiudicatario;
- l'importo di aggiudicazione;
- i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
- l'importo delle somme liquidate.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, devono essere pubblicate in tabelle riassuntive e rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici (cfr. art. 1, comma 32, della Legge 190/2012).

Il RT controlla che tali informazioni siano trasmesse in formato digitale all'ANAC per gli adempimenti di legge e garantisce il rispetto delle indicazioni fornite dall'Autorità con proprie deliberazioni in merito alle informazioni da trasmettere e alle relative modalità di trasmissione.

Il RT riceve le richieste di accesso civico ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 33/2013 e controlla e assicura la regolare fruizione di tale strumento.

Il RT propone al Consiglio l'aggiornamento del PTTI. Nel Programma è possibile individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

Nella seduta del 28.01.2016 il Consiglio, modificando la propria delibera del 10.12.2015, ha proceduto alla nomina del RT nella persona del consigliere Peter Niederfriniger. Si è infatti ritenuto opportuno di non riunire in capo a un'unica persona il ruolo del RPC e quello del RT, in considerazione della novità della normativa, della sua non agevole applicazione nei confronti degli Ordini professionali, della ristrettezza dei tempi per porre in essere i relativi adempimenti e, infine, del fatto che tali materie risultano particolarmente complesse (tanto più che non rientrano nelle specifiche competenze professionali dei nominati) e richiedono un grado di impegno che sarebbe troppo gravoso porre a carico di un'unica persona.

## 2. Compiti del Consiglio

Il Consiglio, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013:

- verifica la coerenza degli obiettivi e delle misure previste nel PTTI;
- redige l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione;
- in caso di verifiche d'iniziativa o di segnalazioni che conducano all'accertamento della violazione di un obbligo di pubblicazione, ne dà immediata comunicazione all'ANAC, per l'avvio di eventuali procedimenti disciplinari e/o sanzionatori;
- svolge il ruolo di organo sostitutivo nella procedura di accesso civico di cui al successivo punto 7.

## 3. Processo di attuazione del PTTI

Il conseguimento degli obiettivi di trasparenza non può prescindere dal coinvolgimento completo e trasversale dei componenti/dipendenti del CND.

Ogni destinatario del PTPC (completo del presente PTTI) è tenuto, quindi, a contribuire a questo obiettivo anche attraverso segnalazioni e suggerimenti. Il metodo è quello già sperimentato e descritto al punto 3.2 del PTPC.

I responsabili della trasmissione, della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati sono tutti i componenti del Consiglio e la segretaria, ciascuno per il settore di competenza; pertanto sono responsabili per il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto degli adempimenti stabiliti dalla legge. Essi saranno gli interlocutori del RT sia in fase di assolvimento degli obblighi di trasparenza, sia nella successiva fase del monitoraggio.

Il RT svolge le funzioni di coordinamento e il monitoraggio delle attività dei dipendenti e del Consiglio attraverso le seguenti modalità:

- tempestiva comunicazione degli adempimenti, delle scadenze e delle modalità operative individuate per la pubblicazione;
- organizzazione di riunioni periodiche finalizzate al monitoraggio dell'avanzamento delle attività;
- coordinamento e supervisione di gruppi di lavoro, ove costituiti.

#### 4. La sezione “Amministrazione trasparente”

Il sito internet istituzionale del CND è [www.notai.bz.it](http://www.notai.bz.it).

All'interno di esso è pubblicata la sezione “Amministrazione trasparente”, in cui sono assolti gli obblighi di pubblicazione di cui alla Legge 190/2012, al D.Lgs. 33/2013 e al D.Lgs. 39/2013.

La sezione “Amministrazione trasparente” contiene i dati e le informazioni che il CND è tenuto a pubblicare ai sensi della normativa vigente, come indicati nell'Allegato -A- del D.Lgs. 33/2103.

#### 5. Qualità dei dati e delle informazioni soggette ad obbligo di pubblicazione

I documenti contenenti informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, sono pubblicati e mantenuti aggiornati come previsto dalla Legge 190/2012, dal D.Lgs. 33/2013 e dagli altri atti normativi che dispongono in tal senso.

Le informazioni riportate nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet [www.notai.bz.it](http://www.notai.bz.it) rispondono ai requisiti di integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività di pubblicazione, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, nonché della conformità ai documenti originali in possesso del CND.

#### 6. Categorie dei dati da pubblicare e articolazioni organizzative interne responsabili

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Disposizioni del D.Lgs. 33/2013	Struttura referente	Aggiornamenti (tempistica delle pubblicazioni)
Disposizioni generali	Programma per la Trasparenza e l'integrità	Art. 10, c. 8, lett. a	RT	Annuale (art. 10, c. 1)
	Atti generali	Art. 12, c. 1,2	CONSIGLIO; RPC (quanto alla pubblicazione di PTPC e Codice di comportamento)	Tempestivo (art. 8)

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Disposizioni del D.Lgs. 33/2013	Struttura referente	Aggiornamenti (tempistica delle pubblicazioni)
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 34, c. 1,2	AL MOMENTO NON IMPLEMENTABILE	---
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Art. 13, c. 1, lett. a	CONSIGLIO	Tempestivo (art. 8) (alcuni annuali)
		Art. 14		
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47	CONSIGLIO	Tempestivo (art. 8)
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b, c	CONSIGLIO	Tempestivo (art. 8)
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d	SEGRETERIA	Tempestivo (art. 8)
Consulenti e collaboratori		Art. 15, c. 1, 2	CONSIGLIO	Tempestivo (art. 8)
Personale	Incarichi amministrativi di vertice	Art. 15, c. 1, 2	AL MOMENTO NON IMPLEMENTABILE	---
		Art. 41, c. 2, 3	AL MOMENTO NON IMPLEMENTABILE	---
	Dirigenti	Art. 10, c. 8, lett. d	AL MOMENTO NON IMPLEMENTABILE	---
		Art. 15, c. 1, 2, 5	AL MOMENTO NON IMPLEMENTABILE	---
		Art. 41, c. 2, 3	AL MOMENTO NON IMPLEMENTABILE	---
	Posizioni organizzative	Art. 10, c. 8, lett. d	AL MOMENTO NON IMPLEMENTABILE	---
	Dotazione organica	Art. 16, c. 1, 2	CONSIGLIO	Annuale (art. 16, c. 1, 2)
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1, 2	AL MOMENTO NON IMPLEMENTABILE	---
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3	SEGRETERIA	Trimestrale (art. 16, c. 3)

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Disposizioni del D.Lgs. 33/2013	Struttura referente	Aggiornamenti (tempistica delle pubblicazioni)
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Art. 18, c. 1	CONSIGLIO	Tempestivo (art. 8)
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1	SEGRETERIA	Tempestivo (art. 8)
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2	AL MOMENTO NON IMPLEMENTABILE	---
	OIV (Collegio dei Revisori dei Conti)	Art. 10, c. 8, lett. c	AL MOMENTO NON IMPLEMENTABILE	---
Bandi di concorso		Art. 19	CONSIGLIO	Tempestivo (art. 8)
Performance	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b	AL MOMENTO NON IMPLEMENTABILE	---
	Relazione sulla Performance	Art. 10, c. 8, lett. b	AL MOMENTO NON IMPLEMENTABILE	---
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1	AL MOMENTO NON IMPLEMENTABILE	---
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2	AL MOMENTO NON IMPLEMENTABILE	---
	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3	AL MOMENTO NON IMPLEMENTABILE	---
Enti controllati	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a	AL MOMENTO NON IMPLEMENTABILE	---
		Art. 22, c. 2, 3	AL MOMENTO NON IMPLEMENTABILE	---
	Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b	AL MOMENTO NON IMPLEMENTABILE	---
		Art. 22, c. 2, 3	AL MOMENTO NON IMPLEMENTABILE	---
	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. c	CONSIGLIO	Annuale (art. 22, c. 1)
		Art. 22, c. 2, 3	CONSIGLIO	Annuale (art. 22, c. 1)



Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Disposizioni del D.Lgs. 33/2013	Struttura referente	Aggiornamenti (tempistica delle pubblicazioni)
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d	RT	Annuale (art. 22, c. 1)
Attività e procedimenti	Dati aggregati attività amministrativa	Art. 24, c. 1	AL MOMENTO NON IMPLEMENTABILE	---
	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, 2	CONSIGLIO	Tempestivo (art. 8)
	Monitoraggio tempi procedurali	Art. 24, c. 2	AL MOMENTO NON IMPLEMENTABILE	---
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3	AL MOMENTO NON IMPLEMENTABILE	---
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23	CONSIGLIO	Semestrale (art. 23, c. 1)
	Provvedimenti dirigenti	Art. 23	AL MOMENTO NON IMPLEMENTABILE	---
Bandi di gara e contratti		Art. 37, c. 1, 2	CONSIGLIO	Tempestivo (art. 8)
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1	CONSIGLIO	Tempestivo (art. 8)
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30	AL MOMENTO NON IMPLEMENTABILE	---
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30	SEGRETERIA	Tempestivo (art. 8)
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33	AL MOMENTO NON IMPLEMENTABILE	---
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36	AL MOMENTO NON IMPLEMENTABILE	---
Altri contenuti			RPC e RT	Tempestivo (art. 8)

Le sezioni indicate come "al momento non implementabili" lo sono a causa della struttura e/o del tipo di attività del CND di Bolzano.

## 7. Accesso civico

L'accesso civico consiste nel diritto di chiunque, senza alcuna legittimazione oggettiva o soggettiva, di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nei casi in cui ne sia stata omessa la pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Il diritto di accesso civico è disciplinato dall'art. 5 del D.Lgs. 33/2013 e può essere esercitato nei confronti del CND inviando una richiesta, gratuita e che non deve essere motivata, attraverso le seguenti modalità:

- invio di un messaggio di posta elettronica all'indirizzo: [consigliobolzano@notariato.it](mailto:consigliobolzano@notariato.it), all'attenzione del Responsabile per la trasparenza; nel messaggio devono essere indicati i dati, le informazioni, i documenti soggetti a obbligo di pubblicazione, per i quali si chiede l'accesso civico, nonché le generalità del richiedente e un indirizzo postale o di posta elettronica dove poter fornire riscontro alla richiesta;
- invio di posta ordinaria, contenente i dati di cui al punto sub 1), all'indirizzo: Consiglio Notarile di Bolzano, c.a. Responsabile per la trasparenza, Via Rosmini n. 4, 39100 Bolzano (BZ).

Nel caso di mancata risposta alla richiesta di accesso civico, decorsi trenta giorni, l'istante può richiedere l'esercizio del potere sostitutivo al Consiglio, attraverso le seguenti modalità:

- invio di un messaggio di posta elettronica all'indirizzo: [consigliobolzano@notariato.it](mailto:consigliobolzano@notariato.it); nel messaggio devono essere indicati i dati, le informazioni o i documenti soggetti ad obbligo di pubblicazione, per i quali si era richiesto l'accesso civico e la data nella quale si era presentata l'istanza, nonché le generalità del richiedente e un indirizzo postale o di posta elettronica dove poter fornire riscontro alla richiesta
- invio di posta ordinaria, contenente di dati di cui al punto sub 1), all'indirizzo: Consiglio Notarile di Bolzano, Via Rosmini n. 4, 39100 Bolzano (BZ).

## Allegati al PTPC

### **Allegato "A"**

Mappatura dei processi del CND di Bolzano, con identificazione, valutazione e trattamento dei rischi (misure di prevenzione)

### **Allegato "B"**

Schede per il calcolo del livello del rischio